

COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA
OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO.
L'anno 2025 (duemilaventicinque), addìdel mese di dicembre tra il
Comune di Fiumicello Villa Vicentina rappresentato:
e
- da Ente/Associazione
PREMESSO
- che con determinazione n..... del, esecutiva ai sensi di legge, si è
disposto di concedere in comodato gratuito all'Ente/Associazione per due anni,
eventualmente rinnovabile per analogo periodo, l'area verde attrezzata a giochi e
parcheggio, contraddistinta dalle pp.cc. 1739/2 e 1747/2 - foglio di mappa 7 e il
locale accessorio a servizio dell'area, porzione della p.c. 1742/1;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina, a mezzo del suo
rappresentante, concede a titolo di comodato gratuito all'Ente/Associazione
....., l'area verde attrezzata a giochi e parcheggio,
contraddistinta dalle pp.cc. 1739/2 e 1747/2 - foglio di mappa 7 e il locale
accessorio a servizio dell'area, porzione della p.c. 1742/1;
Articolo 2 – Il bene concesso in comodato dovrà essere utilizzato in conformità
alle destinazioni di uso pubblico assegnate dal Comune, area verde attrezzata,
parcheggio, locali accessori. Nell'area attrezzata e parcheggio sono consentite le
attività dell'Ente/Associazione, comprese le manifestazioni temporanee di
pubblico spettacolo, folkloristiche, sportive, musicali ed ogni altra
manifestazione idonea e ritenuta adatta al proseguimento dello scopo sociale
patrocinate dall'Amministrazione Comunale in quanto rivolte e di interesse

dell'intera comunità. Iniziative che devono svolgersi nel rispetto delle
disposizioni di legge che regolano il settore; l'Ente/Associazione si dovrà munire
di ogni permesso, SCIA, o autorizzazione, comunque denominata, per lo
svolgimento di tali attività di cui sarà unico responsabile;
Articolo 3 - La durata della concessione in comodato è fissata in anni due, con
decorrenza dal 1 gennaio 2026, la concessione in comodato è eventualmente
rinnovabile in modo espresso per analogo periodo, su richiesta
dell'Ente/Associazione.
Articolo 4 – Alla scadenza del termine sopra convenuto il comodatario è
obbligato a restituire l'immobile oggetto del presente contratto. Tuttavia, se
durante il termine convenuto sopravviene un urgente ed improvviso bisogno al
comodante, questi può esigerne la restituzione immediata senza corrispondere
alcun indennizzo di sorta.
Articolo 5 – Il comodatario si impegna ad eseguire tutti i lavori di manutenzione
ordinaria dell'immobile utilizzato in conformità agli impegni assunti in sede di
domanda in concessione dei beni.
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi
dell'immobile.
Articolo 6 – Le migliorie, riparazione o modifiche eseguite dal comodatario
restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con
il consenso del comodante, salvo sempre per il comodante il diritto di pretendere
dal comodatario il ripristino dei beni nello stato in cui li ha ricevuti.
Articolo 7 – È facoltà del comodante far ispezionare i beni e le aree oggetto di
questo contratto, senza obbligo di preavviso scritto.
Articolo 8 – Le spese relative alle utenze sono a carico del comodatario.

Articolo 9 – È fatto espresso divieto di cessione di contratto. Il comodatario potrà
servirsi dell’immobile e delle aree solo per l’uso determinato dal contratto; in
caso contrario il Comune potrà richiedere l’immediata restituzione, oltre al
risarcimento del danno.
Articolo 10 – Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento
alle norme del Codice Civile ed altre leggi in vigore.
Art. 11 - Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per
inosservanza degli obblighi assunti, previa contestazione dell’addebito per
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e qualora le
deduzioni del concessionario, inviate entro quindici giorni dal ricevimento della
contestazione, siano ritenute insufficienti o infondate, motivando le ragioni del
rigetto delle deduzioni medesime.
Art. 12 - La presente convenzione sarà sottoposta alla registrazione presso il
locale Ufficio del Registro a cura e con oneri a carico del concessionario.
Art. 13 – Per ogni controversia derivante dal presente atto è convenzionalmente
riconosciuta la competenza del Foro di Udine, salvo la eventuale competenza di
organi amministrativi e giurisdizionali speciali.
Art. 14 - Per quanto non previsto nel presente atto si fa espressamente
riferimento alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
Art. 15 - I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in conformità al
D.Lgs. 196/2003 “Codice della privacy” e al Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati “GDPR”), in forma cartacea ed informatizzata, ai soli fini
dell’espletamento della procedura di cui si tratta.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fiumicello Villa Vicentina

